



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Prot. n. (vedi segnatura)

Decreto rettorale

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2022, il diritto alla progressione economica per classi, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel testo vigente, e, in particolare l'articolo 6, comma 14 e l'articolo 8;

- Articolo 6, comma 14, il quale stabilisce che *"I professori ed i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9"*;
- Articolo 8, che disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato mediante trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", nel testo vigente;

vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", nel testo vigente, che ha abolito il blocco della progressione automatica di carriera per il personale docente e ricercatore delle Università, sancito con Decreto legislativo n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, per il triennio 2011-2013, e successivamente prorogato per gli anni 2014 e 2015;

vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, nel testo vigente e, in particolare, l'articolo 1, comma 629, il quale stabilisce che “*Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto*”;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24 maggio 2022;

visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12 settembre 2022;

visto il Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 12, disciplinante la valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori il quale, al comma 2, stabilisce che gli esiti delle verifiche dell'effettivo svolgimento delle attività concorrono alla valutazione complessiva dei professori e dei ricercatori di Ateneo, i cui criteri e modalità, anche ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, sono definiti con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico;

richiamata la nota del Direttore generale della Direzione per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 6565 del 29 maggio 2017, avente per oggetto “*Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari*” relativa al chiarimento riguardante l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico dei docenti universitari già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010;

visto il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente;

visto il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. univ. n. 17668-I/01, del 15 dicembre 2020, relativo alla corretta interpretazione e relativa applicazione dell'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018);

considerato che il sopra citato parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. univ. n. 17668-I/01, del 15 dicembre 2020, prevede che, per il personale già in servizio in data 31 dicembre 2017 presso l'Ateneo, transitato automaticamente al III anno in applicazione della rimodulazione ai sensi del D.P.R. n. 232/2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 allegato 1 – stipendio tabellare alla transizione (C), l'applicazione della norma comporti la trasformazione del regime di scatti stipendiali da triennale a biennale nel momento in cui viene portato a compimento il triennio della classe stipendiale successiva a quella in corso di maturazione al 31 dicembre 2017;

atteso, inoltre, che il sopra citato parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. univ. n. 17668-I/01, del 15 dicembre 2020, prevede che, per il personale già in servizio in data 31 dicembre 2017 presso l'Ateneo, inquadrato in una determinata classe stipendiale in data 31 dicembre 2017, il docente in questione rimanga nel regime di scatti triennale fino alla conclusione del triennio in corso in quella classe e successivamente alla fine del triennio venga applicata la trasformazione in regime biennale;

dato atto, altresì, che il sopra citato parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. univ. n. 17668-I/01, del 15 dicembre 2020, prevede che, il personale non in servizio e non proveniente da una

precedente posizione di ruolo presso l'Ateneo, in data 31 dicembre 2017 e assunto in data successiva al 1° gennaio 2018, chiamato a seguito di procedura ai sensi della Legge n. 240/2010 sopra citata, maturi direttamente il diritto ad una progressione biennale;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 8, dell'8 febbraio 2021, concernente la presa d'atto del sopra citato parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. univ. n. 17668-I/01, del 15 dicembre 2020;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 10, dell'8 febbraio 2021, concernente la decorrenza dell'attribuzione delle classi stipendiali per coloro che non presentano la relativa richiesta nei termini di cui al Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, sopra citato;

richiamato il proprio precedente decreto n. 178, del 14 dicembre 2022, concernente l'approvazione e l'emanazione dell'avviso per la procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2022, il diritto alla progressione economica per classi, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

atteso che l'avviso per la procedura di valutazione sopracitata prevedeva come termine di presentazione delle domande di partecipazione la data del 31 gennaio 2023;

richiamato il proprio precedente decreto n. 24, del 30 gennaio 2023, concernente la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione sopracitata fino alla data del 15 marzo 2023;

ritenuto opportuno, nelle more della revisione e dell'adozione del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedere un'ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per la valutazione dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale fino alla data del 22 marzo 2023;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

1. Di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per la valutazione dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2022, il diritto alla progressione economica per classi, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino alla data del 22 marzo 2023.
2. Di dare atto che il presente decreto è trasmesso, via posta elettronica, ai professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste di cui all'Allegato A del proprio precedente n. 178/2022.
3. Di dare atto che il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo, all'Albo online di Ateneo per la durata di 60 giorni.

4. Di dare atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.
5. Di dare atto che avverso al presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. della Valle d'Aosta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online di Ateneo.

Aosta, li (vedi segnatura di protocollo)

LA RETTRICE
Mariagrazia Monaci

sottoscritto digitalmente